



GUIDA ACCOMPAGNATA: NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

in vigore dal 23 aprile 2012

a cura di : Vice Com.te MASSAVELLI Marco – Polizia Municipale Druento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 115 codice della strada Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.



Articolo 117 codice della strada Limitazioni nella guida

- 1 E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
- 2 Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
- 2-bis Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
- 3 Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
- 4 Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
- 5 Il titolare di patente italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente [e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni], circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 152,00 ad Euro 608,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 122 codice della strada Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
- 2 L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
- 3 Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.



4 Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5 Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati. 5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.

6 L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7 Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 ad Euro 1.596,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8 Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 ad Euro 1.596,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 318,00.

9 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 318,00.

NOTE OPERATIVE

Condizioni per usufruire della c.d. guida accompagnata (i requisiti devono sussistere tutti):

1. avere compiuto 17 anni;
2. essere in possesso della patente A1 (l'unica patente che può possedere il minore degli anni 18. Non rileva il possesso del C.I.G. per la guida di ciclomotori);
3. essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione civile, in seguito a un corso pratico di guida fatto da un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato (cfr. Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011, n. 213);
4. essere accompagnati soggetto individuato in qualità di "accompagnatore" e indicato nell'autorizzazione



Condizioni per ricoprire il ruolo di “accompagnatore”:

1. età non superiore a sessanta anni;
2. patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, in corso di validità e rilasciata dall'Italia o da altro Stato UE o appartenente allo SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni;
3. assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del codice della strada, relative agli ultimi cinque anni.

Ai fini dell'esercitazione, possono essere condotti autoveicoli, aventi le seguenti caratteristiche (cfr. articolo 117, codice della strada):

1. massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
2. potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW;
3. contrassegno, nella parte anteriore e posteriore, recante le lettere **GA**, di colore nero su fondo giallo retroriflettente.

Prescrizioni per la c.d. guida accompagnata:

1. le esercitazioni possono essere svolte su qualunque tipologia di strada, in qualunque giorno e orario;
2. a bordo del veicolo possono prendere posto esclusivamente il conducente e l'accompagnatore;
3. non consentito trainare alcun tipo di rimorchio (nemmeno caravan);
4. durante le esercitazioni, il minore conducente deve avere sempre con sé l'autorizzazione e la patente di guida A1 posseduta, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia stradale.
5. l'accompagnatore deve avere sempre con sé la patente di guida posseduta, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia stradale.
6. Si applicano le limitazioni prescritte dall'articolo 117, codice della strada



PRONTUARIO OPERATIVO
Sanzioni applicabili a decorrere dal 23 aprile 2012

Violazione n. 1

Norma violata: art. 115, c. 1-quater, c.d.s. in rif. art. 122 c. 9

In qualità di accompagnatore del minore avente 17 anni (identificare compiutamente il conducente minorenne) non impediva che il conducente minorenne commettesse la seguente violazione alla guida dell'autoveicolo suindicato:

1. trasportava a bordo dell'autoveicolo altra persona, oltre all'accompagnatore;

ovvero
2. ometteva di apporre il contrassegno anteriore/posteriore recante le lettere "GA"

Il minore è munito di patente A1 (indicare gli estremi del documento di guida) e autorizzato alla guida accompagnata con Autorizzazione n.rilasciata da MCTC di in data.....

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 78,00 a € 311,00

PMR entro 60 giorni: € 78,00

Sanzione amministrativa accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art. 214, c.d.s.)

Violazione n. 2

Norma violata: art. 115, c. 1-quinquies, c.d.s. in rif. art. 117, c. 5

In qualità di accompagnatore del minore avente 17 anni (identificare compiutamente il conducente minorenne) non impediva che il conducente minorenne alla guida dell'autoveicolo indicato circolasse alla velocità di.....Km/h, superando i limiti fissati inKm/h.



Accertamento effettuato a mezzo apparecchiatura (indicare marca, modello, omologazione dell'apparecchiatura utilizzata)

Il minore è munito di patente A1 (indicare gli estremi del documento di guida) e autorizzato alla guida accompagnata con Autorizzazione n.rilasciata da MCTC di in data.....

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 148,00 a € 594,00

PMR entro 60 giorni: € 148,00

Sanzione amministrativa accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art. 214, c.d.s.)

Violazione n. 3

Norma violata: art. 115, c. 1-septies, c.d.s. in rif. art. 122, c. 8

In qualità di accompagnatore del minore avente 17 anni (identificare compiutamente il conducente minorenne) non impediva che il conducente minorenne commettesse la seguente violazione alla guida dell'autoveicolo suindicato:

1. condurre l'autoveicolo senza avere a fianco l'accompagnatore prescritto e indicato nell'autorizzazione

ovvero

2. condurre l'autoveicolo con accompagnatore a cui la patente di guida è stata sospesa o revocata

Il minore è munito di patente A1 (indicare gli estremi del documento di guida) e autorizzato alla guida accompagnata con Autorizzazione n.rilasciata da MCTC di in data.....

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 389,00 a € 1559,00

PMR entro 60 giorni: € 389,00

Sanzione amministrativa accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (art. 214, c.d.s.)